

DECISIONE – PROG. N° 27/2021 Approvata il 22 novembre 2021 Copia	ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 Amministratore Unico
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023.	

L'anno **2021**, il giorno **22 novembre**, alle ore **15,00**, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATE le proprie Decisioni n° 4 del 17/2/2021 ("Revisione della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023"), n° 8 del 19/4/2021, n° 18 del 16/6/2021 e n° 23 del 22/11/2021 ("Aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023");

CONSIDERATA la necessità di aggiornare ulteriormente il suddetto Piano per i seguenti motivi:

- L'indizione nel 2021 di un concorso per la copertura di due posti a tempo pieno di terapeuta della riabilitazione (cat. C/C1), invece di un posto a tempo pieno e uno a tempo parziale;
- l'indizione nel 2022 di un concorso per la copertura di posti di assistente sociale (Cat. D/D1), in seguito alle dimissioni di due unità a tempo pieno e all'esaurimento della graduatoria del concorso pubblico espletato nel 2019, previa verifica del loro numero esatto;
- la previsione della ripubblicazione del concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore tecnico (cat. C/C1), nel caso in cui la selezione aperta avesse esito negativo, previa verifica dei requisiti di accesso;
- l'indizione nel 2022 di un concorso pubblico per la copertura di posti di infermiere (cat. C/C1), previa verifica del loro numero esatto;
- l'indizione nel 2021 di due selezioni pubbliche a tempo determinato per infermieri (Cat.C/C1) e OSS (cat. B/B3);

RICHIAMATA la seguente normativa:

- l'art. 6 del D. Lgs. N° 165/2001 che prevede che:
 - a) *le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance;*
 - b) *il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*
 - c) *in sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;*
 - d) *le amministrazioni che non adempiono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale;*
- l'art. 6-bis del D. Lgs. N° 165/2001, che prevede che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al loro interno, "a condizione di ottenere

conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale”;

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle P.A., adottate l'8/5/2018 dal Ministro per la semplificazione e la P.A., che in sintesi prevede:
 - a) il fabbisogno di personale implica un'analisi quantitativa e qualitativa dell'ente (la sua consistenza numerica e le tipologie di professioni e competenze necessarie);
 - b) il piano viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, su proposta dei dirigenti, ha valenza triennale, viene aggiornato ogni anno e può essere modificato in corso d'anno solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili;
 - c) il piano è soggetto a informazione sindacale, a pubblicazione ex D. Lgs. N° 33/2013 e a comunicazione tramite il sistema SICO;
- l'art. 114 del DPR n° 267 del 18/8/2000, come modificato dall'art. 4, comma 12 del D.L. 31/7/2013, n° 101, conv. in legge 30/10/2013, n° 125 e in particolare il comma 5-bis, nella parte in cui escludeva dall'applicazione delle disposizioni di divieto e limitazioni sull'assunzione di personale le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie;
- la deliberazione n° 490 del 14/12/2012 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, con la quale si chiariva che la suddetta disciplina derogatoria si applicava anche alle ASP, in quanto costituite per la gestione di servizi sociali;
- l'art. 3 della legge regionale Emilia Romagna n° 12 del 26/7/2013 e in particolare il comma 2, che prevede che *“la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantire la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP. Le conseguenti facoltà assunzionali si esercitano prioritariamente in favore delle posizioni addette ai servizi di cui al comma 1, nonché al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del percorso di accreditamento dei servizi socio-sanitari e il mantenimento dei requisiti previsti dalle normative di settore, statale e regionale”;*
- l'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 24/4/2014, n° 66, come introdotto dalla legge di conversione 23/6/2014, n° 89, che recita testualmente: *“12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. **Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.** Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”;*

VERIFICATO che la normativa di cui all'art. 33 del D.L. 30/4/2020 n° 34 (cd. “Decreto crescita”) conv. in legge 28/6/2019, n° 58 non riguarda le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

CONSIDERATO che:

- con la suddetta normativa avviene un sostanziale superamento delle dotazioni organiche, essendo stato accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale, di cui la dotazione organica è una diretta discendenza. L'assetto organizzativo viene affidato a un piano essenzialmente gestionale, di natura dinamica, la cui adozione può determinare la modifica della dotazione organica, laddove sia necessario;
- la programmazione deve tenere conto degli stanziamenti di bilancio e deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione;
- in sede di stesura del piano le amministrazioni possono individuare, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. N° 165/2001, eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle loro esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- per la copertura dei posti, il piano deve indicare i processi di mobilità messi in atto (interna ed esterna), le progressioni tra le categorie, l'eventuale ricorso a tipologie di lavoro flessibile, il rispetto delle assunzioni obbligatorie;

RITENUTO pertanto, prima di ridefinire la programmazione del fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica, intesa come dinamica e pertanto modificabile nel caso in cui sorgano nuove esigenze;

RICORDATO che la dotazione organica determinata con la richiamata Decisione n° 23/2021 è così sintetizzata quanto a categorie professionali:

<i>Categoria</i>	<i>N° posti</i>	<i>Note</i>
A	3	<i>1 posto a tempo parziale 24/36</i>
B/B1	5	<i>1 posto di applicato part-time 18/36 (a esaurimento)</i>
B/B3	95	
C	43	<i>1 posto di TDR a tempo parziale 24/36</i>
D/D1	16	<i>2 posti di assistente sociale (1 a tempo pieno e 1 part-time 8/36) coperti tramite distacco da altri enti</i>
D/D3	1	
Totale	163	

CONSIDERATO che le esigenze attuali comportano una rideterminazione della dotazione organica, che viene così sintetizzata quanto a categorie professionali:

<i>Categoria</i>	<i>N° posti</i>	<i>Note</i>
A	3	<i>1 posto a tempo parziale 24/36</i>
B/B1	5	<i>1 posto di applicato part-time 18/36 (a esaurimento)</i>
B/B3	95	
C	43	
D/D1	16	<i>2 posti di assistente sociale (1 a tempo pieno e 1 part-time 8/36) coperti tramite distacco da altri enti</i>
D/D3	1	
Totale	163	

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- la rideterminazione della dotazione organica non comporta alcun aumento di spesa:

Terapista della riabilitazione	Nessun costo in quanto trattasi di servizi soggetti ad accreditamento.
Istruttore tecnico	Nessun costo in quanto sostituisce un istruttore amm.vo contabile
Assistente sociale	Nessun costo in quanto trattasi di sostituzione di dipendenti dimesse dal servizio e/o per servizi delegati dai Comuni soci.

RITENUTO di provvedere quindi alla ridefinizione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, che non contrasta con il Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 approvato, ridefinendo altresì la consistenza della dotazione organica sulla base dei fabbisogni programmati (art. 6, commi 2 e 3 D. Lgs. n° 165/2001);

RICHIAMATA l'informativa sindacale prot. N° 5456 del 12/11/2021;

RILEVATO che rispetto a tale dotazione per l'anno 2021 non vi sono situazioni di soprannumero di personale;

DECIDE

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di rideterminare la dotazione organica di ASP Azalea come da allegato "A", comprendente le declaratorie dei profili professionali, che viene così sintetizzata in quanto a categorie professionali;

Categoria	N° posti	Note
A	3	1 posto a tempo parziale 24/36
B/B1	5	1 posto di applicato part-time 18/36 (a esaurimento)
B/B3	95	
C	43	
D/D1	16	2 posti di assistente sociale (1 a tempo pieno e 1 part-time 8/36) coperti tramite distacco da altri enti
D/D3	1	
Totale	163	

- 3) Di approvare la nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 come da prospetto seguente, per i motivi esposti in premessa:

Concorsi pubblici per incarichi a tempo indeterminato		
Anno	Profilo prof.le	Note
2021	N° 1 Istruttore direttivo (Cat. D/D1)	Art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.5-ter D. Lgs. n° 165/2001 – bandito-in attesa pubblicazione in G.U.
2021	Assistente sociale (Cat. D/D1)	Art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.5-ter D. Lgs. n° 165/2001 – da bandire nel 2022 con unico concorso
2021	N° 2 TDR (cat. C)	2 unità a tempo pieno – da bandire
2021	N° 1 Magazziniere (Cat. B/B1)	Art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001. – bandito-in pubblicazione

Concorsi pubblici per incarichi a tempo indeterminato		
2021	N° 1 Ausiliaria guardaroba 24/36 (Cat. A)	<i>Rientro da mobilità per esubero - completato</i>
2021	N° 1 Istruttore tecnico (Cat. C)	<i>CFL – bandito-in pubblicazione In caso di esito infruttuoso: art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.5-ter D. Lgs. n° 165/2001</i>
2022	Assistente sociale (Cat. D/D1)	<i>Art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.5-ter D. Lgs. n° 165/2001</i>
2022	Infermiere	<i>Art. 34-bis D.Lgs. n° 165/2001; art. 30 D.Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.1 lett. a) D. Lgs. n° 165/2001; art. 35, c.5-ter D. Lgs. n° 165/2001</i>
Progressioni interne ex art. 22, c. 15 D.Lgs. 75/2017		
Utilizzo graduatorie interne		
2021	5 OSS (Cat. B/B3)	Completato
Selezioni pubbliche per incarichi a tempo determinato		
2021	Assistente sociale (Cat. D/D1)	Espletato
2021	OSS (Cat. B/B3)	Espletato
2021	OSS (Cat. B/B3)	Nuova selezione
2021	Infermiere	Nuova selezione

- 4) Di stabilire che per le assunzioni in forma flessibile ex art. 36 D. Lgs. n° 165/2001 si procederà con contratti a tempo determinato oppure tramite agenzie interinali;
- 5) Di dare atto che con la copertura dei suddetti posti viene mantenuto un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi e che non vi è aumento di spesa effettivo rispetto a quanto previsto nel Bilancio di previsione 2021-2023;
- 6) Di dare atto che per l'anno 2021 non vi sono situazioni di soprannumero di personale;
- 7) Di inviare copia del presente provvedimento all'organo di revisione, alle OO.SS. e alla RSU;
- 8) Di comunicare il presente provvedimento tramite il sistema SICO e di pubblicarlo sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N° 33/2013;
- 9) Di dare mandato al Direttore di assumere i provvedimenti conseguenti;
- 10) Di dare atto che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)

ASP AZALEA - DOTAZIONE ORGANICA 2021		
CATEGORIA A		
ADD. LAV. GUARD.	2	1 posto a tempo parziale 24/36
AUSILIARIO	0	
CENTRALINISTA	1	
Totale A	3	
CATEGORIA B/B1		
ADD. LAV. GUARD.	0	
MAGAZZINIERE	1	
APPLICATO	1	a tempo parziale 18/36
CUOCO	2	
OPERAIO	1	
Totale B/B1	5	
CATEGORIA B/B3		
OPERAIO QUALIFICATO	0	
RAA	4	
OSS	91	
Totale B/B3	95	
CATEGORIA C		
FISIOTERAPISTA	3	
INFERMIERE PROFESSIONALE	23	
EDUCATORE	12	
ISTRUTTORE	5	
Totale C	43	
CATEGORIA D/D1		
COORDINATORE	1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	
ASSISTENTE SOCIALE	11	2 in distacco, di cui 1 a tempo parziale 8/36
COORDINATORE SERVIZI	1	
Totale D/D1	16	
CATEGORIA D/D3		
RESP.SERV.SOCIO ASSIST.	1	
Totale D/D3	1	
TOTALE COMPLESSIVO	163	
Tempo pieno	160	
Tempo parziale	3	

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, li 22/11/2021

Il Segretario